

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

capo nè in una Sessione nè in quattro. D'altra parte io temo molto la discussione d'una legge sull'istruzione superiore. La temo per questo, che noi abbiamo già basi eccellenti d'ordinamento, come l'onorevole Spantigati e l'onorevole Messedaglia dicevano, nella legge del 1859, e non ci bisogna che edificare sopra quelle con costanza.

Questa legge concede all'insegnamento libero nell'istruzione superiore tutto quel campo che gli è concesso in Germania, cioè a dire nel paese dove l'insegnamento libero è più vigoroso, più efficace, più proficuo. Non c'è altra forma utile all'insegnamento libero nell'istruzione superiore che questa. Io temo che una materia siffatta, messa avanti alla Camera, possa far sorgere tutte quelle idee incomposte che oggigiorno in Europa vagano intorno all'istruzione superiore; onde oggi si creano le Facoltà libere, e domani si distruggono, come si vede in Francia; oggi si creano i giurì misti d'insegnanti privati e pubblici, e domani si disfanno, come vediamo nel Belgio. Non vorrei che si entrasse anche qui nell'un via uno, in una di quelle strade senza uscita, nelle quali si è sempre forzati a tornare indietro.

Rinforziamo, se credete, l'organismo del potere esecutivo nell'amministrazione dell'istruzione pubblica; ed assicurati d'averla commessa a mani vigili e competenti, lasciamo che continuino ad alzare, sopra buone fondamenta, un buono edificio. Ma non vi illudete, che una legge complessiva sull'istruzione pubblica sia facile a formulare ed a portare a compimento. Ne abbiamo viste già parecchie ad entrare nel Parlamento, ma non ne abbiamo visto nessuna ad uscire.

D'altra parte io riconosco che, su molti punti dell'istruzione superiore, leggi speciali ci vogliono. Ci vuole soprattutto quella che restituisce ai professori ufficiali la tassa d'iscrizione tolta loro nel 1862. Nè si può avere un ordinamento dell'istruzione efficace, per dirne una, se i professori non sono in grado di prendere il loro riposo ad un termine, diverso da quello stabilito dalla legge generale delle pensioni.

Che cosa volete che faccia un ministro allorchè vede che un professore non è più adatto ad insegnare, se egli sa che, mettendolo fuori d'ufficio, lo mette insieme nella necessità di mendicare la vita? Qui occorre un rimedio; perchè, se voi volete insegnanti efficaci, non basta dare al ministro la facoltà di levare dall'insegnamento quelli che, per età o per malattia, non vi sono più adatti, come permette la legge del 1859, ma bisogna che il ministro possa avere la coscienza che essi però restano in una posizione tollerabile e degna.

V'è ancora bisogno di altre leggi; per mo' d'esempio, cancellare la distinzione tra Università di primo e di secondo ordine, che non ha ragione, poichè alle une ed alle altre è chiesta la stessa cosa.

Io non continuerò a dire di tutti gli altri punti sui quali è necessario che la vostra opera intervenga parte a parte. Più questi punti saranno determinati con successo, e più sarà probabile che noi verremo via via accostandoci, come hanno fatto altri popoli, ad un buon assetto di tutta quanta la nostra istruzione superiore, sicchè questa trovi quel vigore di vita di cui sente, ed è già molto, il desiderio.

Signori, io ho esposto buona parte delle mie ragioni e piccolissima parte delle mie idee; in quanto a queste non è più tempo di giudicarne, perchè non ho modo di effettuarle; in quanto alle ragioni dette da me a mia difesa, giudicate voi; ma qualunque sia il vostro giudizio, io ho dentro di me la coscienza che mi assicura, sotto l'usbergo del sentimento, che tutto quello che io ho fatto, in questi regolamenti soprattutto che sono stati soggetto di tre giorni di vivace discussione, l'ho fatto perchè lo credeva, come lo credo fermissimamente tuttora, grandemente utile all'avvenire della coltura del mio paese. (*Vivi segni di approvazione*)

BACCELLI GUIDO. Dopo la lunga, prolissa, ma altrettanto poco efficace difesa dell'onorevole Bonghi, io mi studierò di essere breve.

Nel principio del mio discorso io aveva concesse le circostanze attenuanti che avessero potuto scusare in qualche modo l'onorevole Bonghi come ministro; egli le ha recisamente respinte, tenendosi integro in questo concetto *di non aver punto violata la legge*.

Ora brevissimamente dimostrerò che la legge fu violata; e siccome voglio che queste parole rimangano bene scolpite, non mi affiderò a me stesso dicendole, ma le leggerò.

In quelle regioni nelle quali non fu promulgata la legge del 1859, fu pubblicato il regolamento del Matteucci, regolamento che ammetteva sei Commissioni girovaghe per gli esami finali. Una legge del 1862, 31 luglio, presentata dall'onorevole Mancini prima, dall'onorevole Matteucci poi, accordava facoltà al ministro di fare un regolamento d'ufficio con decreto reale, per *istabilire l'ordine e la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami* in tutte le Università governative.

Questo regolamento fu promulgato il 22 marzo 1862, ma quindi a non molto, al Matteucci successe l'Amari, che nel 22 marzo 1863 sospese tutte le disposizioni del regolamento Matteucci, relative agli esami, ed ordinò che fino a nuova disposizione in